

RAMO TRASPORTI
MARINE DEPARTMENT

**POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELL'OPERATORE DEL TRASPORTO
N. IMA0002224**

CHARTIS EUROPE S.A.
alle Condizioni tutte della presente Polizza assicura la Spettabile

NIINIVIRTA TRANSPORT S.p.A.
Via Torino, 61
20123 MILANO (MI)

P.I. 07911220155

per i rischi descritti nelle Sezioni di Garanzia allegata in base alle condizioni e con le modalità in seguito previste.

IMPORTANTE

LEGGETE ATTENTAMENTE LA VOSTRA POLIZZA

- Eventuali testi di Clausole riportate per titoli nelle Condizioni Particolari e riconosciute dal Mercato Nazionale e/o Internazionale si considerano come integralmente trascritte e pertanto accettate.
- In caso di sinistro l'Assicurato, come in seguito indicato, è invitato a rivolgersi al più vicino Commissario d'Avaria nominato dalla Società.
- il Contraente e/o l'Assicurato non devono consentire l'esonero o la limitazione della responsabilità del Vettore effettivo oltre quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni Internazionali.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 45 024 550

REGOLE GENERALI

Premessa

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurata che influiscano sulla valutazione iniziale del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione agli effetti degli artt.1892 1893 e 1894 c.c.

L'Assicurata deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni successivo aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione agli effetti dell'art.1898 c.c.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurata agli effetti dell'art.1897 c.c.

La polizza è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è regolato dalla giurisdizione italiana.

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

In presenza di altre assicurazioni stipulate sullo stesso rischio la presente polizza sarà operante come copertura a secondo rischio nei seguenti termini:

▪ 2.1 Differenza di condizioni

Nel caso in cui il sinistro non sia risarcibile (in tutto od in parte) per le garanzie/condizioni prestate con polizze di assicuratori terzi ma risulti coperto da quelle previste dalla presente polizza, lo stesso sarà risarcito nell'ambito delle garanzie qui previste.

▪ 2.2 Differenza di limiti

Nel caso in cui un sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate con polizze di assicuratori terzi che da quelle della presente polizza, ove l'ammontare di detto sinistro sia superiore ai massimali previsti dalla prima polizza, la presente polizza risarcirà l'eventuale parte di sinistro compresa fra la differenza fra i massimali previsti dalla presente polizza e quelli previsti dalla prima polizza.

Art. 2 EFFETTO DELLA POLIZZA - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati alla Società, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di 365 giorni, se trenta giorni prima della scadenza non sia stata inviata disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata a.r..

I premi devono essere pagati al Broker che gestisce il contratto oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate successive di premio, l'assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza per riprendere vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati al broker al quale è assegnata la polizza, oppure alla direzione della Società.

Art. 3. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora la polizza preveda la regolazione del premio a consuntivo in base ai parametri previsti nel contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari per la regolazione entro 150 giorni dalla scadenza annuale o del diverso periodo di durata ed a pagare la differenza di premio eventualmente dovuta entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di regolazione redatta dalla Società.

Qualora il Contraente non ottemperi ai suddetti obblighi nei termini previsti la Società potrà costituire in mora il Contraente mediante lettera raccomandata a.r.; trascorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera di costituzione in mora, se la garanzia è stata rinnovata, i premi relativi alla garanzia in corso si intenderanno versati a copertura del premio di regolazione scaduto e la garanzia in corso resterà sospesa fino al momento in cui il Contraente avrà adempiuto ai suoi obblighi.

Nel caso in cui la garanzia non sia stata rinnovata, trascorso il suddetto periodo di 15 giorni, i sinistri pagati e da pagare relativi al corrispondente periodo di garanzia saranno liquidabili con riduzione proporzionale rispetto alla riduzione di premio non corrisposta. Quanto precede con possibilità di far valere il diritto anche nei confronti dell'Assicurato.

Resta fermo in ogni caso il diritto della Società ad agire giudizialmente per l'incasso di qualsiasi premio dovuto.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Art. 4 FACOLTA' DI CONTROLLO

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale della Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali se richiesto la Contraente si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATA IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurata deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario di Avaria, Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società richiedendo l'intervento del Commissario di Avaria o Perito; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della merce e con eventuali soggetti terzi responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- f) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurata è esonerata dagli adempimenti di cui ai punti c) che precede in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno un preciso reclamo scritto o il danno non appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurata deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta scritta di risarcimento ricevuta. Le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti di cui alla lettera a) sono a carico della Società anche in eccedenza alla somma massima assicurata anche se non si è raggiunto lo scopo.

Art. 6 OBBLIGO DI DENUNCIA ALLE AUTORITA'

In caso di furto od altro reato dal quale derivi un danno od una perdita alle merci, l'Assicurata o chi per essa dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti
- b) i dati di identificazione del veicolo
- c) gli elementi idonei ad identificare e quantificare la merce trasportata
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto, nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza e la conferma della loro attivazione.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata alla Società prima possibile.

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurata o chi per essa deve immediatamente richiedere l'intervento della Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo. Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. L'Assicurata o chi per essa deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai due precedenti articoli si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 7 MODALITA' PER IL RISARCIMENTO DEL SINISTRO

Ai fini del risarcimento del danno l'Assicurata, in aggiunta ai documenti previsti negli articoli che precedono, deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-vettore ed il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto, di deposito ed ogni atto riportante riserve sullo stato della merce e dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro sia propria che di eventuali sub-vettori o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle norme vigenti locali;
- e) la copia della fattura del nolo delle pagine del Registro IVA sulle quali la stessa risulti registrata;
- f) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause del sinistro;

Il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta dei pesi od altri documenti che provino valore, quantità e tipo di merce danneggiata.

Art. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurata la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quali si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurata in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurata, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per il legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penale.

Art. 9 INTERVENTO DEL PERITO IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni Generali di polizza per i reclami non eccedenti l'importo di € 2.000 l'Assicurata è dispensata dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per la constatazione del danno. **Resta in ogni caso inteso che l'Assicurata – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.**

Art. 10 RECESSO DA CONTRATTO

E' facoltà delle Parti disdire la presente polizza in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata. Il recesso ha efficacia trascorsi trenta giorni dall'invio della raccomandata. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte, a condizione che l'Assicurata abbia comunicato i dati utili per il conteggio della regolazione premio.

Resta in ogni caso stabilito che:

- relativamente all'assicurazione dei rischi scioperi ed assimilati, in quanto specificatamente garantiti dalle condizioni che seguono, il periodo di preavviso è ridotto a 7 giorni;
- relativamente all'assicurazione dei rischi guerra ed assimilati, in quanto specificatamente garantiti dalle condizioni che seguono, il recesso opera automaticamente senza necessità di comunicazione allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra anche non dichiarata fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, CSI (Federazione Russa) e Repubblica Popolare Cinese.

Art. 11 CERTIFICATO DI CHIUSA INCHIESTA

Ai fini della presentazione della documentazione per il risarcimento del sinistro la Contraente è dispensata dall'esibire il certificato di chiusa inchiesta qualora sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause dello stesso, fermo restando l'obbligo di produrlo alla Società non appena esso risulterà disponibile.

Quanto sopra non potrà tuttavia essere fatto valere nel caso sia fondato ritenere che il sinistro sia stato determinato da dolo della Contraente e/o Assicurata nonché infedeltà e/o azione dolosa dei rispettivi dipendenti.

In ogni caso qualora da tale documento dovessero emergere elementi tali che avrebbero portato alla non risarcibilità del sinistro, l'Assicurata si impegna a restituire l'intero importo indennizzato maggiorato degli interessi legali.

Art. 12 COMUNICAZIONI FRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurata devono essere fatte direttamente alla Società oppure tramite il Broker che gestisce la polizza. Salvo patto contrario le comunicazioni della Società saranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dall'Assicurata.

Art. 13 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 14 BROKER

Convenuto che la Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza al broker specificato nella Scheda di polizza, la Società da e prende atto che tutti i rapporti inerenti il contratto saranno da esso svolti per conto della Contraente stessa.

Ogni comunicazione fatta dal broker in nome e per conto della Contraente si intenderà come fatta dalla Contraente alla Società. Parimenti ogni comunicazione della Società al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata alla Contraente.

CONDIZIONI COMUNI

Art. 1 PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno avuto inizio durante il periodo di assicurazione specificato nella Scheda di polizza. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto in seguito previsto, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia terminato i suoi effetti.

Art. 2 OPERATIVITA' DELLA GARANZIA - MERCI ESCLUSE

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti, le spedizioni e/o le movimentazioni e/o le giacenze e/o tutte le altre operazioni connesse ai contratti di trasporto stipulati dal Contraente in quanto garantiti sotto le diverse Sezioni di polizza in seguito specificate, per tutti i tipi di merce fatta eccezione per:

- carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti,
- oggetti in materiali preziosi o semipreziosi,
- oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione,
- piante ed animali vivi, merci da trasportarsi a temperatura controllata,
- esplosivi ad esclusione di airbags e merci pericolose appartenenti alle categorie ADR II, III, VIII, IX
- tabacchi,
- pelli e pellicce,
- masserizie,

salvo specifico accordo fra le parti.

Art. 3 ATTIVITA' DIVERSE DALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non copre la responsabilità dell'assicurato derivante dalle seguenti obbligazioni eventualmente assunte in base al contratto di trasporto:

- attività di depositario o di gestione di containers, rimorchi, vagoni ferroviari e relative movimentazioni;
- predisposizione di piani di carico di mezzi di trasporto via mare e via aerea;
- manutenzione, riparazione e ripristino di container, rimorchi, vagoni ferroviari ed attrezzature per la movimentazione ed il trasporto in genere;
- attività di "Società di controllo";

salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 4 LIMITI DI INDENNIZZO E SOMME ASSICURATE

Per qualsiasi pagamento dovuto agli effetti della presente polizza la Società è obbligata, fatta salva l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie, entro i limiti d'indennizzo e sino alla concorrenza dei massimali per sinistro stabiliti per ciascuna Sezione oltre alle spese del perito di fiducia della Società ed a quelle di cui agli artt. 1914 (spese di salvataggio) e 1917 (spese di difesa) del Codice Civile.

Resta in ogni caso inteso che per tutti i reclami riconducibili ad un unico avvenimento, indipendentemente dai massimali previsti per le singole Sezioni, la Società non sarà obbligata a corrispondere un importo superiore a quello indicato nella Scheda di Polizza quale massimo risarcimento per avvenimento.

Art. 5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

E' condizione essenziale per l'operatività della presente polizza che per tutte le operazioni di trasporto l'Assicurato non abbia esonerato, in tutto od in parte, il vettore effettivo od un depositario terzo delle responsabilità a loro carico in relazioni a leggi o convenzioni nazionali od internazionali.

Art. 6 GARANZIE DI RESPONSABILITA' - LEGGI E CONTRATTI

Qualora le responsabilità a carico dell'Assicurato non siano regolate da Leggi nazionali o Convenzioni internazionali - come specificatamente indicato nelle singole Sezioni - per l'operatività delle garanzie di cui a dette Sezioni la Società dovrà obbligatoriamente approvare ciascuno dei contratti di trasporto stipulati tra l'Assicurato ed il suo mandante. Questi contratti saranno elencati in un allegato di polizza.

Art. 7 ESCLUSIONI COMUNI

La Società non è obbligata per i danni, le perdite o gli indennizzi dovuti a terzi dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da, nonché per le relative spese che fossero dovute dall'Assicurato in conseguenza di:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "JM".

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- b) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso degli stessi;
- c) morte o lesioni a persona da qualsiasi causa provocate;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) operazioni di imballaggio o disimballaggio;
- f) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di trasporto di merci pericolose;
- g) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa del Contraente/Assicurato;
- h) inquinamento dell'ambiente da qualsiasi causa derivante;
- i) infrazioni alle norme emanate dalla "Federal Maritime Commission" degli Stati Uniti d'America;
- j) sentenze di condanna per la parte avente scopo punitivo od esemplare (punitive od exemplary damages);
- k) mancato od inadeguato adempimento di ordini assicurativi impartiti dal committente o dall'avente diritto, nonché controversie relative ai contratti stipulati dagli stessi;
- l) reclami di carattere sia fiscale – nazionale o comunitario – che doganale, per sanzioni amministrative pecuniarie, multe, indennità di mora o similari inflitte all'Assicurato o ad altri terzi che agiscono per suo conto o comunque al soggetto obbligato, salvo che non sia specificatamente incluso in altra Sezione;
- m) qualsiasi atto effettivo o minacciato che implichi o possa implicare l'impiego di armamenti, apparecchiature, elementi o materiali chimici, biologici, biochimici od elettromagnetici nel caso in cui essi siano impiegati con fini intenzionalmente ostili.

Art. 8 ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

La Società non è obbligata per i sinistri verificatisi in occasione di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommosse originate dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo allo scopo;
- c) violazioni di blocco o contrabbando, commercio attività o traffici proibiti o clandestini;
- d) confisca, espropriazione, nazionalizzazione o requisizione;
- e) esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- f) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- g) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscono per motivi politici;
- h) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- i) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche inondazioni, trombe ed uragani;
- j) uso in genere di elementi nucleari che provochino radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
 - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- k) uso o impiego al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico. Tuttavia qualora nelle condizioni di risultino garantiti i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la presente non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti

coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali atti od eventi, oppure che questi rischi non siano specificatamente garantiti in una Sezione di polizza.

Le esclusioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8 possono essere inoltre integrate da esclusioni specifiche nelle singole Sezioni.

Inoltre le Parti danno e prendono atto che alcune delle esclusioni precedentemente previste possono essere garantite specificatamente nelle singole Sezioni in quanto queste siano rese attive dalla polizza.

Art. 9 CARICAZIONE DELLE MERCI VIA MARE

Ove il trasporto sia effettuato via mare è fatto obbligo per l'operatività della garanzia che le merci siano caricate sotto coperta fatta eccezione per merci dichiarate per trasporti su navi traghetto e/o RO-RO ovvero in container su navi appositamente attrezzate

Art. 10 CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI

Ove i trasporti o le spedizioni garantiti sotto la presente polizza siano effettuati via mare, l'assicurazione ed i tassi di premio previsti sono validi soltanto nel caso in cui essi siano effettuati con navi in acciaio a propulsione meccanica propria classificate da una Società di Classificazione che sia:

- 1.1 un Membro effettivo o Associato dell'International Association of Classification Societies (IACS), o
- 1.2 una Società di Bandiera Nazionale, ma soltanto nel caso in cui la nave sia impiegata esclusivamente nel traffico costiero di quella nazione (incluso il traffico interinsulare all'interno di un arcipelago di cui quella nazione sia parte).

Spedizioni di merci e/o beni su navi non classificate come sopra specificato devono essere tempestivamente notificate agli assicuratori per concordare i tassi e le condizioni di copertura. Qualora si verifichi un sinistro prima del raggiungimento di tale accordo, la copertura potrà essere prestata ma solo se la stessa sarebbe stata ottenibile a tassi e condizioni ragionevolmente applicabili dal mercato assicurativo.

Le merci e/o i beni trasportati da Navi Qualificate (come definite sopra) che superano i seguenti limiti di età saranno assicurati in base alle condizioni di polizza, dietro il pagamento di un soprapremio da concordarsi.

- Navi portarinfuse o "combination carriers" di età superiore a 10 anni o
- Altre navi di età superiore a 15 anni, a meno che esse:
 - 2.1 siano impiegate per il trasporto di "carico generale" in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 25 anni di età, o
 - 2.2 siano state costruite come navi portacontenitori, navi porta automobili o navi a doppio fasciame a stiva aperta dotate di gru a cavalletto (OHGC) e siano impiegate in quanto tali in modo continuativo in servizio di linea regolare tra una serie di porti specificati e non superino 30 anni di età.

Queste disposizioni non si applicano alle imbarcazioni impiegate per la caricazione o lo scarico di navi in ambito portuale

Art. 11 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia si intende inoltre estesa ai rischi derivanti dalle operazioni di carico e scarico delle merci assicurate purché dette operazioni siano effettuate con mezzi meccanici idonei ed a cura del vettore incaricato del trasporto o di altri terzi che ne assumano le relative responsabilità.

Si precisa che per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Art. 12 FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è operante alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni sinistro, gli scoperti e/o franchigie previsti per le singole Sezioni.

Resta convenuto che in caso di reclami a fronte di coperture prestate da più Sezioni si intenderà applicabile unicamente lo scoperto/franchigia più elevato.

Art. 13 TASSI DI PREMIO

I tassi di premio applicabili sono indicati nelle singole Sezioni di polizza. Essi si intendono comprensivi di imposte governative. Ogni eventuale variazione dell'aliquota modificherà di conseguenza detti tassi globali.

Art. 14 SURROGAZIONE

Con il pagamento dell'indennizzo la Società subentra, fino alla concorrenza del risarcimento pagato, nei diritti dell'Assicurata nei confronti di tutti i terzi responsabili.

La Società rinuncia tuttavia ad esercitare il proprio diritto di surrogazione nei confronti dei dipendenti dell'Assicurata, salvo i casi di dolo.

Art. 15 RISTORNO PREMI PER BUON ANDAMENTO

Al termine di ogni periodo assicurativo la Società provvederà alla compilazione di una statistica dove verranno considerati i seguenti importi relativi all'esercizio in esame:

- a) all'attivo : il 70% dei premi netti pagati
- b) al passivo :
 - 1) i sinistri liquidati comprese le spese di perizia e/o legali
 - 2) i sinistri a riserva, relativamente a fatti denunciati dall'Assicurata secondo la stima effettuata dalla Società
 - 3) eventuali perdite tecniche relative al precedente esercizio.

In caso di saldo attivo la Società riconoscerà alla Contraente il 20% di detto saldo quale ristorno premi per il buon andamento della polizza. In caso di saldo passivo lo stesso sarà riportato nel bilancio del successivo esercizio.

La partecipazione agli utili sarà corrisposta solamente se la polizza sia stata rinnovata per un periodo non inferiore a 365 giorni.

Definizioni Comuni

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato precisato, salvo quanto disposto dalle singole Sezioni:

<i>Assicurazione:</i>	il contratto di assicurazione
<i>Polizza/Contratto:</i>	il documento che prova l'assicurazione
<i>Assicurato:</i>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<i>Contraente:</i>	il soggetto che stipula la polizza in qualità di Assicurato e/o nell'interesse dell'avente diritto
<i>Società:</i>	l'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici indicate in polizza
<i>Parti</i>	il Contraente e/o l'Assicurato e la Società
<i>Delegataria:</i>	la Società che emette il contratto di assicurazione
<i>Premio:</i>	la somma dovuta dal Contraente alla Società per la copertura del rischio
<i>Rischio:</i>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<i>Sinistro:</i>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<i>Danno</i>	la perdita od avaria derivante dal verificarsi di un sinistro
<i>Indennizzo:</i>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<i>Cose:</i>	sia gli oggetti materiali sia gli animali
<i>Broker:</i>	l'intermediario indicato in polizza
<i>Scoperto:</i>	la percentuale del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo stesso, farlo assicurare da altri
<i>Franchigia:</i>	l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile e che rimane a carico dell'Assicurato senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo stesso, farla assicurare da altri
<i>Sezione di Polizza:</i>	la parte di polizza che prevede la copertura specifica per ciascuno dei rischi che il Contraente intende garantire
<i>Scheda di polizza</i>	la parte di polizza che riassume le garanzie prestate

SEZIONE A

RESPONSABILITA' DELL'ASSICURATO QUALE VETTORE TERRESTRE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata di quanto essa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da essa dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di operatore multimodale, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto.

L'assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurata in dipendenza di:

- altre responsabilità contrattuali;
- eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurata di una responsabilità contrattuale, per perdita od avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2 LIMITI DI INDENNIZZO – SOMME ASSICURATE

Per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi della presente Sezione, la Società è obbligata entro i limiti di risarcimento qui di seguito indicati e fino alla concorrenza delle somme massime specificate nella Scheda di polizza.

2.1 Trasporti Nazionali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e fine tra località del territorio italiano, inclusi lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia
- su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale

a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato nella Scheda.

Fermi restando tali limiti, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato nella Scheda stessa.

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate di cui alle Regole Generali.

2.2 Trasporti Internazionali in regime C.M.R.

L'assicurazione vale anche per i trasporti soggetti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 1621 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 Luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242 (indicata per brevità nella presente clausola come CMR).

L'assicurazione sarà operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, della Svizzera nonché di Norvegia, Bulgaria, Romania, Turchia ed eventuali altri Paesi che potranno essere di volta in volta concordati fra le parti.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo:

- per ferrovia
- su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale

a condizione che le merci rimangano sempre sul veicolo adibito al trasporto terrestre.

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23 paragrafi 1,2,3,4,7,8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato nella Scheda.

Fermi restando tali limiti, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il massimale indicato nella Scheda stessa.

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- a. Mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della merce (art. 21 della CMR);
- b. Perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- c. Omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (art. 7 della CMR).

Relativamente alle spedizioni destinate in Algeria con resa CFR, la garanzia si intende operante sino al porto d'imbarco italiano.

2.3 Trasporti H&M

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.1, limitatamente alle merci di proprietà della società H&M i limiti di responsabilità si intendono elevati ad € 10 al Kg.

Le somme di cui sopra devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente fatte per adempiere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

Art. 3 ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- b) trasporto di merci infiammabili o pericolose ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie ADR II, III, VIII, IX;
- c) bagnamento, se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti non adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

Art. 4 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEI CASI DI FURTO - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

L'operatività della garanzia nel caso di furto del veicolo è subordinata alla circostanza che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave,

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo; ovvero,
- b) sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati; ovvero,
- c) soste in aree portuali e/o aeroportuali che risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle precedenti ipotesi la garanzia è parimenti operante purchè la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, avvenga mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sul trattore, sul rimorchio, o semirimorchio sia correttamente installato e messo in funzione un dispositivo antifurto certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma

CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;

- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;

La mancata constatazione da parte delle Autorità o della Società o del perito da essa incaricato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e/o delle porte comporterà l'inoperatività della copertura. Il presente capoverso non si intenderà tuttavia applicabile

- qualora la constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo
- purchè siano state riconsegnate tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto
- l'Assicurata dia prova dell'installazione dello stesso in conformità a quanto indicato nel precedente paragrafo a).

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, l'Assicurata si impegna a

- presentare immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare tempestiva comunicazione alla Società,
- provvedere alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro approvato.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi precedentemente previsti.

Art. 5 TRASPORTO AFFIDATO A TERZI

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurata per perdita o avaria subite da merci che lo stessa abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

L'eventuale inosservanza da parte dei terzi delle prescrizioni relative alla custodia delle merci previste dal precedente articolo, agli effetti dell'operatività della garanzia non comporterà decadenza dell'Assicurata dal diritto all'indennizzo. Tuttavia lo scoperto si intenderà maggiorato nella misura prevista nella Scheda.

Art. 6 ESTENSIONE DI GARANZIA

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurata di quanto da essa dovuto, a seguito di vertenza giudiziale e/o sentenza di primo grado, in relazione a

- a) colpa grave dell'Assicurata, dei suoi dipendenti, nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi.
- b) dolo perpetrato dai dipendenti dell'Assicurata nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi.
- c) appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti dell'Assicurata, dai sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi.

Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione

- dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile, nei trasporti nazionali
- dell'art. 29 della CMR nei trasporti internazionali,

l'Assicurata non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, la Società tiene indenne l'Assicurata stessa anche di quanto da essa dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro specificatamente indicati nella Scheda, **ferme comunque le esclusioni di polizza e gli scoperti specificati.**

Art. 7 SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DELLE MERCI

La Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute in relazione a responsabilità a carico dell'Assicurato per

- lo sgombero della sede stradale
- lo smaltimento

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un avvenimento. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di € 5.000 e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nel presente contratto.

Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.

Art. 8 DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurata per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario, ma comunque non oltre la mezzanotte del settimo giorno successivo a quello dell'arrivo delle merci a destinazione nel luogo indicato nel documento di trasporto.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Definizioni

- Autocarro:* autoveicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati
- Rimorchio:* rimorchio per trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche i semirimorchi
- Motrice:* motrice dell'autotreno o trattore stradale
- Veicolo:* autocarro, motrice o rimorchio
- Chiavi antifurto:* tutti i dispositivi di attivazione o disattivazione dell'apparecchio antifurto.
- Vettore:* il soggetto che assume l'onere dell'esecuzione del trasporto




SEZIONE B

ASSICURAZIONE DELLE MERCI STIPULATA PER CONTO DEGLI AVENTI DIRITTO

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico della Società tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci - per le quali la Contraente abbia ricevuto mandato ad assicurare - subiscano durante il trasporto, salvo quelli direttamente od indirettamente causati da una delle Esclusioni previste nelle Condizioni Comuni e nel successivo Art. 4.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato dal contributo di avaria comune e da quanto dovuto al soccorritore, semprechè l'atto di avaria e il salvataggio non siano stati diretti ad evitare o diminuire danni o perdite contemplati nelle Esclusioni previste nelle Condizioni Comuni e nel successivo art. 4.

Relativamente ai trasporti marittimi ed aerei la Società riconosce i regolamenti di avaria comune e le ripartizioni delle spese di salvataggio fatti in conformità alla legge, al contratto di trasporto od agli usi del porto di destino.

Qualora la somma assicurata, ridotta dell'ammontare dell'avaria a carico della Società, risultasse inferiore al valore contributivo in avaria comune od al valore preso a base per la determinazione del compenso dovuto al soccorritore, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione.

Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella della polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione, salva la facoltà della Società di indennizzare l'Assicurato nella stessa valuta in cui sono stati pagati dall'Assicurato il contributo di avaria comune e la spesa di salvataggio.

Art. 2 MEZZI DI TRASPORTO - MASSIMALI

Le somme massime che la Società garantisce per ciascun mezzo di trasporto e/o sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento sono specificate nella Scheda di polizza.

Esse si intendono assicurate a Valore Intero. Qualora, senza espressa deroga, dette somme vengano superate la Società anche se abbia percepito il maggior premio corrispondente risponderà dei danni soltanto in proporzione delle somme garantite.

Art. 3 RISCHI SCIOPERI E GUERRA

Sono inoltre a carico della Società i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
 - b) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- e, limitatamente alle tratte marittime e/o aeree:
- c) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
 - d) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
 - e) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Art. 4 ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Sono inoltre esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- a) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- b) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) insolvenza, morosità, mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie del proprietario, dell'armatore, noleggiatore o gestore della nave.

Art. 5 CARICAZIONE SOPRACOPERTA

A parziale deroga e complemento di quanto previsto dall'Art. 5 delle Condizioni Generali, in caso di caricazione sopracoperta di merci non in container all'insaputa dell'Assicurata, la garanzia si intende prestata a termini delle Institute Cargo Clauses (C) ed. 1.1.82 con l'inclusione del rischio di furto, mancata consegna e smarrimento nonché getto e/o asporto della merce da parte del mare, ferme restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite.

Art. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito del cliente del Contraente in base a quanto previsto dal contratto di trasporto, comprende qualsiasi giacenza od operazione accessoria come dallo stesso prevista e termina al momento della riconsegna delle merci come previste dal contratto di trasporto con l'intesa che **il periodo di giacenza prima della consegna finale non potrà eccedere i seguenti termini a partire dalla data di arrivo delle merci:**

- a) **60 giorni nel porto di sbarco, per le spedizioni marittime;**
- b) **30 giorni nell'aeroporto finale, per le spedizioni aeree;**
- c) **15 giorni nella località di destino, per le spedizioni terrestri.**

La garanzia, trascorso il suddetto periodo, cesserà anche se le merci stesse non fossero ancora state consegnate al magazzino finale nella località di destinazione.

Peraltro in caso di giacenze eccedenti i termini suindicati, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurata e/o dei suoi ricevitori, la garanzia resterà operante soggetta al pagamento di un premio da calcolarsi mediante applicazione di un tasso addizionale dello 0,05% onnicomprensivo per ogni periodo indivisibile di 15 giorni, fermo restando l'obbligo di comunicare la richiesta di proroga alla Società prima dello scadere del periodo suindicato. In tal caso dalla garanzia saranno tuttavia escluse le perdite od i danni derivanti, direttamente od indirettamente da atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici.

Art. 7 RISCHI GUERRA – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Limitatamente ai rischi guerra:

- a) l'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina al momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) **qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;**
- c) **se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione all'Assicuratore e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità a quanto previsto ai punti a) e b) che precedono;**
- d) **se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;**
- e) **se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispediti per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione all'Assicuratore prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;**
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine e dei siluri dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60° giorno dalla scarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con l'Assicuratore).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- a) per "mezzo vettore" qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- b) per "arrivo":
 - in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da un'autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
 - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;

- c) per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato al punto b) che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continueranno ad essere coperte alle condizioni suindicate, purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione all'Assicuratore e paghi il sovrappremio richiesto.

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità all'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione all'Assicuratore, l'assicurazione continuerà solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

Art. 8 VALORE ASSICURABILE

Il valore delle merci assicurate è quello delle stesse in stato sano, al tempo e nel luogo di destinazione. Previo accordo fra le parti esso potrà essere eventualmente maggiorato nella misura richiesta da eventuali Lettere di Credito e/o secondo le percentuali richieste dai contratti di vendita

Art. 9 MODALITA' DI APPLICAZIONE AL CONTRATTO

Per l'operatività delle garanzie prestate con la presente Sezione il Contraente si impegna a seguire le modalità previste dalla Scheda di polizza.

Art. 10 EMISSIONE DEI CERTIFICATI

Relativamente alle spedizioni rientranti nella presente Polizza per le quali sia richiesta la certificazione della copertura assicurativa la Società autorizza la Contraente alla diretta emissione dei certificati di assicurazione avvalendosi del sistema automatico messo a disposizione dalla Società stessa sul sito web www.chartisinsurance.com/MarineCargo/, conformandosi a tutti gli obblighi nello stesso previsti che qui si intendono come letti ed accettati. La Contraente si impegna a porre in atto tutte le misure precauzionali necessarie per prevenire l'uso improprio delle password di accesso al sistema assegnatele dalla Società. La Contraente indennizzerà la Società per qualsiasi reclamo, richiesta, perdite o spesa dipendenti dall'uso improprio delle password di accesso al sistema assegnatele dalla Società.

La Contraente s'impegna, inoltre, a rimborsare alla Società eventuali franchigie o scoperti pattuiti a suo carico e non

Salvo specifico accordo fra le parti, sarà ammessa la retrodatazione dei certificati sino ad un massimo di cinque giorni dalla data di partenza del primo mezzo di trasporto. In relazione a ciò la Contraente da atto di non essere a conoscenza di eventuali perdite o danni occorsi alle merci assicurate precedentemente a tale data.

In caso di sinistro la Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari di ufficio, tutta la documentazione riguardante tali trasporti sui quali, se richiesto, la Contraente dovrà fornire i chiarimenti del caso.

Art. 11 ASSICURAZIONE PER CONTO

La presente assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Art. 12 TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione di cui alla presente polizza può essere trasferita mediante girata apposta sul certificato di assicurazione. La Società potrà opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai cedenti.

Art. 13 OBBLIGHI A CARICO DELLA CONTRAENTE

Per l'operatività della garanzia prestata con questa Sezione il Contraente si impegna, relativamente alle spedizioni effettuate via mare:

- a) a convenire con l'armatore la caricazione delle merci sottocoperta, salvo per il caso di merci dichiarate per il trasporto su navi traghetti e/o ro/ro ovvero in container su navi appositamente attrezzate;
- b) che la caricazione avvenga su navi conformi alla Clausola di Classificazione che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Pertanto ove la caricazione avvenisse su navi aventi caratteristiche diverse la Società si riserva il diritto di applicare i soprapremi di mercato in vigore al momento della spedizione

Art. 14 OPERATIVITA' TERRITORIALE

La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito Mondo Intero.

Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, a tassi e condizioni da convenirsi, dalla garanzia si intendono escluse le spedizioni destinate, provenienti od in transito in

- Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania;
- Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Federazione Russa (CSI), Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan;
- Libia, Iraq, Afghanistan, Eritrea, Somalia;
- Iran, Siria, Sudan, Myanmar, Cuba e Nord Corea;
- Paesi soggetti ad embargo o sanzioni previsti dall'ONU, dalla UE o dal governo USA;
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
- Paesi che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato come "Severe" sul sito internet <http://www.watch-exclusive-analysis.com/lists/cargo>. gestito dall'organizzazione Exclusive Analysis.

Relativamente alle spedizioni destinate in Algeria con resa CFR, la garanzia si intende operante sino al porto d'imbarco italiano.

Art. 15 DISDETTA DEI RISCHI GUERRA E SCIOPERI

Limitatamente ai rischi di guerra mine e scioperi la Società si riserva il diritto di disdire la relativa garanzia, mediante comunicazione telegrafica, con un preavviso di 7 giorni. Tuttavia il recesso opera automaticamente senza necessità di comunicazione allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra anche non dichiarata fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa (CSI) e Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza le merci spedite dopo lo spirare dei predetti termini non saranno più coperte di assicurazione per i rischi di guerra, mine e scioperi e la Società non sarà tenuta ad effettuare alla Contraente alcuna notifica di disdetta.

La Società ha comunque il diritto di esigere il versamento dei premi dovuti ma non ancora pagati.

Art. 16 RIMPIAZZO

In caso di danno ad una parte qualunque della cosa assicurata in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, la Società risponderà solo del valore della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente e rimborserà solo le spese di riparazione e di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Art. 17 DANNI ALLE CONFEZIONI

In caso di danno ad etichette, capsule, scatole, astucci, involucri od altro materiale costituente la confezione della merce assicurata senza che vi sia stato danno al prodotto, la Società risponderà esclusivamente dell'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento con il limite massimo del valore assicurato.

Art. 18 AVARIA COMUNE

I contributi provvisori di avaria comune saranno rimborsati dalla Società in proporzione ed entro i limiti della somma assicurata, dietro presentazione delle ricevute di deposito debitamente girate in bianco dal depositante. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurata del contributo di avaria comune dovuto dal medesimo in base ad apposito regolamento fatto in conformità alla legge, al contratto di trasporto o agli usi del porto di destino, sempreché l'atto di avaria comune sia stato diretto ad evitare un danno indennizzabile con la presente polizza. L'operatività della presente clausola non determina in alcun caso un incremento della somma assicurata. Pertanto, nel caso in cui la somma assicurata ridotta dell'ammontare dell'avaria particolare a carico della Società risultasse inferiore al valore contributivo, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione. Per il conguaglio o pagamento del contributo espresso in valuta diversa da quella di polizza, si applica il cambio vigente nel luogo e nel giorno del compimento della spedizione.

Art. 19. CLAUSOLARI INGLES

Resta in ogni caso inteso che in sostituzione delle condizioni di garanzia previste dai precedenti articoli, la Contraente potrà richiedere l'applicazione delle corrispondenti Institute Cargo Clauses inglesi, correnti al momento della richiesta.



SEZIONE C

ASSICURAZIONE DELLE MERCI IN CONSEGNA O CUSTODIA QUANDO ESSE RISULTANO IN GIACENZA

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Per i rischi derivanti durante la giacenza delle merci assicurate, la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle stesse a seguito di un evento accidentale, da qualunque causa determinato, salvo che per le perdite ed i danni verificatisi in occasione o relativi a:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione;
- b) frode, malversazione e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, truffa, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio;
- c) ammanchi di merci riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche, smarrimenti;
- d) occupazioni della proprietà in cui si trovino le merci assicurate a qualsiasi causa attribuibili;
- e) occorsi durante eventuali processi di lavorazione;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale, mancata o insufficiente refrigerazione o climatizzazione;
- g) inidoneità dei magazzini allo stoccaggio dei beni assicurati;
- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato ed in genere qualsiasi danno o perdita indiretti;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo
- l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per motivi politici;
- n) perdite o danneggiamenti a beni ed attrezzature di proprietà di terzi che l'Assicurato ha in concessione, comodato, leasing, affitto od in uso a qualsiasi titolo per lo svolgimento della propria attività;
- o) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- p) mancato od anormale funzionamento di impianti elettrici, apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento, refrigerazione o condizionamento.

Per l'operatività di questa garanzia è condizione essenziale che le merci siano riposte al chiuso.

Art. 2 OPERATIVITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per le giacenze nei magazzini situati ed i sinistri occorsi in Italia come elencati nella Scheda di polizza.

Art. 3 LIMITI DI INDENNIZZO – SOMME ASSICURATE

Per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi della presente Sezione la Società è obbligata entro il massimale previsto nella Scheda di polizza ma in nessun caso sarà tenuta a risarcire un ammontare superiore al valore proprio delle merci perdute o danneggiate. Dette somme devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti. Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia nonché le spese per il contenimento del danno e le spese legali di cui alle Regole Generali.

Sono pertanto esclusi tutti i restanti danni indiretti eventualmente reclamati dall'avente diritto.

Art. 4 MISURE DI PREVENZIONE

E' condizione essenziale per l'operatività della garanzia che l'Assicurato adotti le seguenti misure di prevenzione:

- le cose siano riposte al coperto costruiti con materiali non combustibili;
- i locali ove le cose sono riposte, in assenza del personale incaricato risultino adeguatamente protetti da un impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche risultano dalla documentazione a mano degli Assicuratori. In sua assenza od in caso di inoperatività dell'impianto, a condizione comunque che detti locali risultino debitamente chiusi con misure di chiusura idonee, l'indennizzo sarà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30% aggiuntivo ad eventuali altri scoperti.

Art. 5 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per le perdite ed i danni subiti dalle merci dal momento della loro presa in consegna per la giacenza fino al momento della loro riconsegna al vettore che deve provvedere al trasporto successivo, senza alcuna limitazione temporale se non quella relativa alla durata della polizza.

Art. 6 SPESE DI SGOMBERO

La Società risarcisce sino ad un massimo del 10% del massimale assicurato le spese sostenute per sgomberare, immagazzinare, trattare o trasportare tutti i residui delle cose oggetto del sinistro indennizzabile secondo i termini di questa Sezione.

Art. 7 COPERTURA A SECONDO RISCHIO

La presente assicurazione opera a secondo rischio in eccedenza a quanto l'Assicurato è tenuto a dichiarare in qualsiasi momento di avere altrimenti assicurato in relazione alle merci depositate nei magazzini garantiti con la presente polizza.

Definizioni

Vettore:

il soggetto che assume l'onere dell'esecuzione del trasporto

Spedizioniere:

il soggetto che si assume l'obbligo di concludere in nome proprio per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le relative operazioni accessorie.

SEZIONE D

RESPONSABILITA' DELL'ASSICURATO QUALE OPERATORE DOGANALE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale di "Spedizioniere Doganale", così come definito dalla Legge 22.12.1960 n. 1612 e sue successive modifiche, in quanto l'Assicurato sia iscritto al relativo Albo previsto dalla predetta Legge.

La Società, pertanto, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare o rimborsare a terzi, compresi i Clienti e l'Amministrazione dello Stato, per danni patrimoniali involontariamente cagionati per colpa grave e/o lieve o comunque per negligenza, imprudenza o imperizia dei quali sia civilmente responsabile l'Assicurato nell'esercizio di attività comunque previste agli artt. 1 e 7 (esclusa comunque l'attività di spedizioniere e/o vettore) dalla Legge 22.12.1960 n. 1612, anche in applicazione al D.P.R. 23.01.73 n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

Sono compresi inoltre in garanzia le consulenze in materia fiscale, merceologica e valutaria e contenzioso tributario a norma del D.P.R. 3 novembre 81 n. 79 fatte dall'Assicurato alla propria Clientela, che siano compatibili con le disposizioni di Legge ed in particolare con quanto previsto dalla legge 22.12.1960 n. 1612 artt. 1 e 7 (esclusa comunque dall'art. 7 l'attività di spedizioniere e/o quella di vettore).

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) le rivalse per le sanzioni di natura fiscale comunque denominate, le multe, le ammende, le indennità di mora, inflitte ai Clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso, oltre, quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 23.01.73 n. 43 per i maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione quando il proprietario della merce sia stato inutilmente escluso dalla Amministrazione dello Stato purché la relativa richiesta sia notificata all'Assicurato entro i termini di Legge non oltre i cinque anni dalla data della bolletta;
- b) le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo di Collaboratori, Procuratori, Coadiutori e Dipendenti facenti parte dello Studio e/o Società dell'Assicurato, anche se iscritti a un Albo Professionale;
- c) fatto doloso dei Dipendenti;
- d) le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore, anche se derivanti da incendio, furto e rapina e anche se intestati a Clienti;
- e) le conseguenze derivanti all'Assicurato da errori professionali commessi da suoi corrispondenti ai sensi della presente polizza qualora questi non provvedano direttamente o per mezzo della propria assicurazione al pagamento del danno; in questo caso la Compagnia avrà il diritto di rivalsa verso il Corrispondente.

Art. 2 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla Società nel corso del periodo di assicurazione, purché la data in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento non risalga ad oltre due anni dalla data di stipulazione della polizza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1892 del C.C. l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti coperti dalla polizza e posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento dei danni a lui imputabili per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto.

Art. 3 ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

La garanzia non vale:

- a) per i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei suoi associati e in generale di ogni persona che al momento del fatto non fosse alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato, salvo il caso del Coadiutore e quanto previsto dal punto e) dell'art. 1;
- b) per tutte le obbligazioni di natura fiscale a carico dell'Assicurato per le multe o ammende o indennità di mora che gli vengono inflitte personalmente e non riguardanti l'attività assicurata, per tutti i danni risalenti ad oltre due anni dalla data di stipulazione della polizza;
- c) in relazione ad attività diverse da quella professionale definita dalla presente sezione;
- d) per i danni conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- e) per danni a persone e per danneggiamenti a cose che non siano quelli previsti dalla presente polizza;
- f) per le rivalse di altre Compagnie assicuratrici per coobbligazioni assunte dall'Assicurato su polizze fideiussorie accese a garanzia di documenti di transito comunitario e/o temporanee

importazioni o simili operazioni, salvo che si tratti di maggiori altri oneri dovuti ad errori professionali per imperizia, imprudenza e negligenza che sarebbero stati comunque risarciti a termini della presente polizza, anche se dovuti a colpa grave.

Art. 4 OPERATIVITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, così come definita agli articoli che precedono e seguono, vale per le perdite che hanno origine in Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano per effetto dell'attività professionale svolta dall'Assicurato o dai suoi Corrispondenti, anche se il danno si manifesta altrove e/o all'estero.

Art. 5 LIMITI DI INDENNIZZO

Il limite indicato nella Scheda di polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciati alla Società stessa.

Art. 6 REINTEGRO DEL MASSIMALE

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa si verifichi l'esaurimento del massimale di assicurazione, è concessa all'Assicurato la facoltà di ottenere il reintegro dello stesso previo pagamento del premio contrattualmente convenuto per l'intero anno assicurativo o specifico accordo fra le parti.



SEZIONE E

RESPONSABILITA' DELL'ASSICURATO QUALE SPEDIZIONIERE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimenti da essa dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di spedizioniere a titolo di risarcimento per le perdite economiche subite dall'avente diritto sulle merci oggetto di spedizione.

Art. 2 OPERATIVITA' TERRITORIALE

La polizza è valida per le spedizioni ed i trasporti effettuati nell'ambito Mondo Intero.

Salvo esplicito accordo fra le parti prima dell'inizio del trasporto, a tassi e condizioni da convenirsi, dalla garanzia si intendono escluse le spedizioni destinate, provenienti od in transito in

- Montenegro, Serbia, Macedonia, Albania;
- Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Federazione Russa (CSI), Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan;
- Libia, Iraq, Afghanistan, Eritrea, Somalia;
- Iran, Siria, Sudan, Myanmar, Cuba e Nord Corea;
- Paesi soggetti ad embargo o sanzioni previsti dall'ONU, dalla UE o dal governo USA;
- Paesi aventi disposizioni di legge che impongano la copertura con Compagnie di assicurazione locali;
- Paesi che al momento dell'inizio del trasporto risultino con livello di rischio classificato come "Severe" sul sito internet <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo>. gestito dall'organizzazione Exclusive Analysis.

Art. 3 LIMITI DI INDENNIZZO – SOMME ASSICURATE

Per qualsiasi pagamento dovuto ai sensi della presente Sezione, la Società è obbligata nei limiti previsti dal Codice Civile fino alla concorrenza delle somme massime specificate nella Scheda di polizza.

Dette somme si intendono prestate per evento ed annualità assicurativa. Pertanto in caso di esaurimento del massimale nel corso dell'anno l'Assicurato potrà richiedere alla Società il reintegro dello stesso che la Società avrà facoltà di concedere ad un premio da convenirsi.

Le somme devono intendersi al lordo di eventuali franchigie o scoperti. Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia nonché le spese per il contenimento del danno e le spese legali di cui alle Regole Generali.

Art. 4 PRECISAZIONE

Fermo restando quanto precedentemente previsto resta comunque inteso che l'indennizzo della Società sotto questa Sezione non potrà in alcun caso essere maggiore del valore della parte di merce coinvolta nell'evento dannoso.

Il valore delle merci formanti oggetto di ogni singolo ordine di spedizione è determinato dal valore commerciale della merce nel luogo di partenza, vale a dire nel luogo di presa in consegna e comunque entro i limiti dei puri costi documentati.

Art. 5 ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

La Società non è inoltre obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- a) danni o perdite subite da containers, trailers, macchine per la movimentazione o mezzi di trasporto che l'Assicurato abbia a noleggio, in leasing, o comunque in uso a qualsiasi titolo;
- b) stoccaggio di merci, containers, rimorchi e vagoni ferroviari;
- c) certificazione delle condizioni chimico fisiche delle merci o controlli di buon funzionamento di containers, rimorchi e vagoni ferroviari;
- d) manutenzione, pulizia e ripristino di container, vagoni ferroviari ed altre attrezzature per il trasporto o la movimentazione;
- e) accettazione di responsabilità oltre i limiti previsti da leggi o convenzioni;
- f) mancata od errata stipulazione per conto di terzi di polizze contro i danni alle merci, nonché controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati dal mandante.

Inoltre, la presente assicurazione non copre la responsabilità dell'Assicurato per perdite, costi e spese dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente da:

- h) incameramento di cauzioni doganali o escussione di fideiussioni prestate dall'Assicurato;
- i) danni che non derivino da accordi generalmente in uso fra lo spedizioniere ed il suo mandante, quali ad esempio: penalità contrattuali, garanzia dei termini di resa ed in genere accordi con i quali sia ampliata la responsabilità legale dello spedizioniere;
- j) attività di spedizioniere doganale quale definita dalla legge 22.12.1960 n.1612 e successive modifiche;
- k) tutti i danni materiali diretti ed indiretti subiti dalle merci durante il loro trasporto, salvo che gli stessi non siano occorsi in relazione ad un errato instradamento o ad erronea o ritardata riconsegna delle merci la cui responsabilità sia da attribuire all'Assicurato.

Art. 6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a quanto previsto dalle Regole Generali e compatibilmente a quanto esse siano applicabili ai sinistri garantiti con i rischi garantiti dalla presente Sezione, in caso di sinistro l'assicurato deve:

- (a) chiedere prontamente istruzioni alla Società per la messa in mora, e se del caso per l'inizio dell'azione legale nei confronti del debitore per l'incasso contenzioso, nel caso non sia stata correttamente espletata la procedura richiesta circa la consegna della merce a condizioni C.O.D. (Cash On Delivery) o C.A.D. (Cash Against Document).

Definizioni aggiuntive

Spedizioniere: il soggetto che si assume l'obbligo di concludere in nome proprio per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le relative operazioni accessorie.

POLIZZA N. IMA0002224

SCHEDA DI POLIZZA

Alle Condizioni di Assicurazione precedentemente previste e qui di seguito specificate, che si intendono integralmente riportate ed accettate, con la presente si provvede ad assicurare la spett.

NIINIVIRTA TRANSPORT S.p.A.
Via Torino, 61
20123 MILANO (MI)
P.I. 07911220155

per tutti i rischi specificati.

Per l'applicazione completa della Polizza le Parti Contraenti danno e prendono atto delle integrazioni delle Clausole di polizza qui di seguito specificate:

REGOLE GENERALI

Art. 11 Broker

La gestione della polizza è affidata ad ASSICONSULT Srl GmbH.

CONDIZIONI COMUNI

Art. 1 Validità dell'assicurazione

La garanzia è operante dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2010 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2011 per un periodo di 365 giorni.

Art. 4 Limiti di indennizzo e somme assicurate

L'obbligo della Società a seguito di un unico avvenimento non potrà essere superiore a € 350.000.-

Art. 9 Franchigie e scoperti

- Franchigia fissa di € 500 per ogni e qualsiasi danno, ridotta ad € 450 per la Sezione B.
- Relativamente alla sola Sezione C, Franchigia fissa di € 2.500 per danni da Furto, Rapina ed Ammanchi vari.
- Relativamente alla Sezione A, Scoperto 30% con il minimo di € 500 per perdite od avarie derivanti da una delle Estensioni di garanzia di cui all'art. 6 Estensione di Garanzia.

SEZIONE A - Responsabilità dell'Assicurato quale vettore terrestre

Art. 2.1 Limiti di indennizzo – Trasporti nazionali

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, non cumulabili fra di loro

- | | | |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| - durante il trasporto | € 250.000 | per autocarro |
| - durante la giacenza in corso di viaggio | € 250.000 | per sinistro |

Art. 2.2 Limiti di indennizzo – Trasporti internazionali

L'assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, non cumulabili fra di loro

- | | | |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| - durante il trasporto | € 250.000 | per autocarro |
| - durante la giacenza in corso di viaggio | € 250.000 | per sinistro |



Art. 7 Estensione di garanzia

In caso di inapplicabilità dei limiti, in base a quanto previsto dall'articolo, i massimali precedentemente stabiliti sono elevati a

- trasporti nazionali	€ 250.000	per autocarro
	€ 250.000	per sinistro
- trasporti internazionali	€ 250.000	per autocarro
	€ 250.000	per sinistro

Detti massimali non sono in alcun caso cumulabili con altri massimali di polizza.

SEZIONE B - Assicurazione delle merci stipulate per conto degli aventi diritto

Art. 2 Mezzi di trasporto - Massimali

Le somme massime garantite per singolo mezzo di trasporto sono così stabilite:

€ 350.000	per avvenimento o serie di avvenimenti derivanti da un unico evento
€ 350.000	per nave, nave traghetto e/o ro/ro
€ 350.000	per aereo
€ 350.000	per autocarro
€ 350.000	per convoglio ferroviario
€ 350.000	per magazzino di transito in corso di viaggio

Art. 9 Modalità di applicazione del contratto

L'applicazione alla presente polizza dovrà essere così effettuata:

La Contraente ha facoltà di assicurare, in applicazione alla presente polizza le spedizioni per le quali sia stata ad essa richiesto di provvedere alla copertura assicurativa in base ai termini del presente contratto.

Per l'efficacia della copertura la Contraente si impegna a comunicare a mezzo fax o attraverso l'utilizzo del sistema elettronico messo a disposizione dalla Società stessa sul sito web www.chartisinsurance.com/MarineCargo/, antecedentemente l'inizio del trasporto, tutti gli estremi per l'identificazione del rischio unitamente al valore da assicurare. Pertanto in nessun caso la garanzia opererà in assenza di detta notifica alla Società.

SEZIONE C - Assicurazione delle merci in consegna o custodia quando esse risultano in giacenza

Art. 2 Operatività territoriale

La garanzia è operante per le merci giacenti nei seguenti magazzini:

- Via Addetta, 16/A – 20067 Tribiano (MI)
- Via B. Buoizzi, 36 – S.Polo di Torrile (PR)
- Filiale di Roma – Via E. Ramarini, 11/13 – 00132 Z.I. Monterotondo (RM)

Art. 3 Limite di indennizzo

Durante la giacenza delle merci assicurate nei depositi precedentemente elencati, la Società sarà responsabile sino alla concorrenza delle somme massime qui di seguito previste.

Esse si intendono garantite a Primo Rischio Assoluto e pertanto qualora in caso di sinistro dovesse essere accertato che i valori a rischio erano superiori a quelli assicurati non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Tribiano

€ 350.000	per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento, con il limite di
€ 300.000	per danni da Furto e Rapina

S.Polo di Torrile

€ 100.000	per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento, con il limite di
€ 50.000	per danni da Furto e Rapina




Filiale di Roma

- € 350.000 per sinistro o serie di sinistri derivanti da un unico evento, con il limite di
- € 300.000 per danni da Furto e Rapina

A seguito di sinistro che colpisca uno dei depositi precedentemente elencati, le somme assicurate ad esso riferitesi si intenderanno ridotte di un importo pari all'ammontare del danno risarcibile. L'importo diminuito potrà essere reintegrato sino alla somma assicurata originariamente prevista contro pagamento di un premio da convenirsi.

SEZIONE D - Responsabilità dell'Assicurato quale spedizioniere

Art. 3. Limiti di indennizzo

- € 220.000 per avvenimento o serie di avvenimenti derivanti da un unico evento, ma
- € 50.000 per reclamo agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, con un limite di € 75.000 per annualità assicurativa

SEZIONE E - Responsabilità dell'Assicurato quale operatore doganale

Art. 5 Limiti di indennizzo

- € 50.000 per reclamo, con un limite di € 75.000 per annualità assicurativa

CALCOLO DEL PREMIO

A - D - E

Il premio annuo viene calcolato applicando il tasso dello 0,60% finito al fatturato noli totale (al netto di I.V.A.) risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.. Eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta modificheranno di conseguenza i tassi globali.

All'inizio del periodo assicurativo il Contraente versa un premio minimo non soggetto ad alcun rimborso calcolato sulle stime preventive dei fatturati dichiarati, intendendosi detta somma quale premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Entro 150 giorni dal termine dell'annualità assicurativa, il Contraente deve fornire alla Società la documentazione indicata al comma successivo atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 15 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dalla Società.

La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei "Registri delle fatture emesse" o da altro documento ufficiale.

A richiesta della Società la Contraente si impegna a trasmettere alla Società con frequenza trimestrale copia delle pagine del suddetto registro che altrimenti dovranno essere obbligatoriamente inviate entro 150 giorni dal termine dell'annualità assicurativa. In caso di mancata trasmissione la Società potrà sollecitarne l'invio con lettera raccomandata e se anche dopo tale sollecito l'Assicurato non provvederà a trasmettere la documentazione richiesta la copertura sarà automaticamente sospesa a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di invio del sollecito e riprenderà alle ore 24 del giorno in cui la Società avrà ricevuto le copie medesime.

Alla firma della polizza e per ogni successivo rinnovo, l'Assicurato provvede al pagamento di un premio minimo comunque acquisito dalla Società così calcolato:

Esso sarà dovuto in 3 rate con scadenza al 31/12 - 30/04 - 31/08 calcolate come segue:

B

I tassi di premio lordi applicabili alle spedizioni assicurate è stabilito come da prospetto Allegato n. 1.
Sulla base delle somme assicurate la Società provvederà con scadenza trimestrale al calcolo dei premi dovuti dalla Contraente che la stessa si impegna a pagare entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'appendice di regolazione redatta dalla Società.

C

Alla firma della polizza e per ogni successivo rinnovo, l'Assicurato provvede al pagamento di un premio a forfait minimo comunque acquisito dalla Società così calcolato:

Esso sarà dovuto in 3 rate con scadenza al 31/12 – 30/04 – 31/08 calcolate come segue:

Comune

Se l'Assicurato non effettua nei tempi prescritti la comunicazione dei dati ed il pagamento del conguaglio la Società ha la facoltà di fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 c.c.

Per i contratti scaduti e non rinnovati se l'Assicurato non adempie i presenti obblighi la Società fermo il suo diritto ad agire giudizialmente non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Emessa in duplice esemplare ad unico effetto
Milano, 18 maggio 2011

LA CONTRAENTE

 **VIRTATransport SpA**
International Transport


CHARTIS EURORE SA
Rappresentanza Generale per l'Italia

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 CC. Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:

Regole Generali

- Premessa** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2** Effetto della Polizza – pagamento del premio
- Art. 5** Obblighi dell'Assicurata in caso di sinistro
- Art. 10** Recesso dal contratto

Condizioni Comuni

- Art. 5** Obblighi dell'Assicurato

LA CONTRAENTE


MINIWIRTA-TRANSPORT SpA
International Transporte

Dichiaro inoltre di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo n.° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché della nota informativa relativa al presente prodotto assicurativo predisposta in conformità con l'art. 1854 del Decreto Legislativo n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).

LA CONTRAENTE


MINIWIRTA-TRANSPORT SpA
International Transporte

ALLEGATO N. 1

TABELLA DEI TASSI DI PREMIO APPLICABILI validi per merci all'esportazione ed all'importazione

- Cat. A Abbigliamento, calzature, borse, pelletteria, cosmetici e profumi, materiale fotografico ed ottico, computer ed accessori, macchine da scrivere e da calcolo, bigiotteria, orologi non preziosi, alimentari in scatole (non soggetti a temperatura controllata), caffè, dolciumi, liquori, pneumatici, metalli non ferrosi (rame, alluminio, ottone, ecc.)
- Cat. B Tessuti, batterie, ricambi ed accessori auto e moto, oli lubrificanti, motoveicoli e ciclomotori, elettrodomestici ed articoli casalinghi, filati, prodotti chimici e vernici, parafarmaceutici, apparecchi elettromedicali, carta in bobine, strumenti musicali, mobili ed oggetti per arredamento, sanitari, roulotte, apparecchiature elettroniche e foto ottiche per uso industriale, apparecchiature e materiale elettrico, bevande in genere, macchinario industriale con caratteristiche di fragilità od alta tecnologia, ferramenta utensileria, prodotti chimici e vernici.
- Cat. C Macchinario industriale pesante, ferro, carpenteria metallica, legnami, materiale metallurgico e siderurgico, materiali da costruzione, marmi grezzi e lavorati, cotone sodo.
- N.B. La suindicata suddivisione è fornita per le definizioni di merci maggiormente ricorrenti. In assenza si potrà procedere per affinità merceologica.

1) Mondo Intero (salvo quanto in seguito specificato)

2) Paesi ex URSS (Estonia, Lettonia e Lituania)

3) Tratta porto Italiano - domicilio cliente

Tali spedizioni sono garantite sulla base della Clausola 83/03 Merci Trasportate a Mezzo Autocarro con inclusione del furto di colli interi e ranina.


MINIVIRTA-TRANSPORT SpA
International Transports





ALLEGATO N. 2

CONTRATTI DI TRASPORTO

Agli effetti di quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni Comuni le Parti danno e prendono atto che per la piena operatività della Polizza ne formano parte integrante i seguenti contratti di trasporto predisposti dall'Assicurata nel rapporto con la propria clientela:


MINIVIRTA-TRANSPORT SpA
International transports